



**M.G.M.**  
**Motori Elettrici S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.**

**PARTE SPECIALE VI  
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,  
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E  
AUTORICICLAGGIO**

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>ELABORATO DA</b>	<b>APPROVATO DA</b>	<b>AUTORIZZATO DA</b>
0	14/05/2026	Consulente Esterno	Presidente	C.d.A.

## Indice

1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001) .....	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 I reati di cui all'art. 25- <i>octies</i> del D.Lgs. 231/2001 .....	3
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....	9
4. Principi di riferimento .....	9
4.1 Principi di comportamento .....	9
5. I controlli dell'OdV.....	14

# **1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - *octies* del D.Lgs. 231/2001)**

## **1.1 Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società può ingenerare la predetta responsabilità.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – 4, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, contemplati all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie in esame rientrano nel novero dei delitti contro il patrimonio e necessitano, per poter venire ad esistenza, della precedente commissione di un ulteriore reato (presupposto). Il legame tra i reati in esame ed il delitto presupposto è rafforzato dalla necessaria presenza, in capo all'agente, della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; non rileva, invece, che lo stesso conosca la specifica qualificazione giuridica del reato presupposto, il momento e le modalità con cui è stato commesso. Inoltre, non è richiesto, ai fini della punibilità per i delitti in commento, il preventivo accertamento del reato precedentemente commesso mediante sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che, a livello probatorio, emerga la provenienza delittuosa dei beni.

I beni giuridici protetti dalle fattispecie in esame sono plurimi: il patrimonio (riferibile a quello del soggetto passivo leso dal reato presupposto), l'amministrazione della giustizia (lesa nella sua propria funzione di perseguire qualsiasi delitto, ivi incluso quello presupposto) e l'ordine economico (quale regolare e trasparente svolgersi delle attività economiche in un regime di libera concorrenza).

Infine, si evidenzia che un intervento legislativo di rilevante importanza si è avuto con la legge n. 186/2014 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 ter.1. c.p., la stessa legge ha inserito la nuova norma nell'elenco delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-*octies*.

## **1.2 I reati di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il*

*fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

La norma incriminatrice mira a sanzionare tutte le attività di smercio e/o di vendita o, comunque, di riutilizzo dei proventi del reato che, in genere, consentono all'autore dell'illecito di realizzare un concreto guadagno: per ricezione si intende, infatti, ogni forma di conseguimento della materiale detenzione della cosa, anche solo temporaneo. L'acquisto viene inteso come conseguimento di fatto del possesso sulla cosa, sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo; l'acquisto in forza di un titolo di per sé non ingiusto non esclude comunque il reato.

L'occultamento, invece, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo.

La fattispecie punisce anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario, nell'acquisto di cose provenienti dal delitto o che, a qualsiasi titolo, contribuisce al loro occultamento.

La ricettazione, infine, si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il delitto di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di 'sostituzione' rientra ogni attività diretta a incidere sull'iter criminoso, elidendo ogni possibile collegamento tra il bene-provento ed il reato; le concrete modalità di attuazione possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie e commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite: ad es., il cambio di cartamoneta in valute diverse, la speculazione sui cambi, l'investimento del denaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di 'trasferimento' rappresenta una specificazione della prima modalità: non si ha sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto ad un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

A titolo esemplificativo, tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi di trasferimento elettronico dei fondi.

L'ipotesi delle 'altre operazioni', infine, rappresenta una clausola di chiusura e comprende qualunque condotta che contribuisca ad ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Il riferimento a ‘denaro’, ‘beni’ o ‘altre utilità’ – provenienti da qualunque delitto non colposo – rappresenta una formula aperta ed evidentemente omnicomprensiva, di talché rientrano nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi o diritti di credito.

Il reato può essere integrato attraverso l’alienazione di immobili con modalità tali da ostacolare l’individuazione del soggetto acquirente che cede in cambio denaro o altri beni di provenienza illecita (ad esempio per il tramite di una transazione economica conclusa tramite intestazione fiduciaria).

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il delitto punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta mediante l’utilizzo del verbo ‘impiegare’, privo di una precisa valenza tecnica e con una vasta portata descrittiva, potendosi riferire a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l’agente.

Del pari, l’espressione ‘attività economiche e finanziarie’ comprende qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni e servizi o alla circolazione di denaro o di valori mobiliari purché non sia prevalente l’aspetto intellettuale.

L’oggetto materiale della condotta – denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto – può ricomprendere immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito.

Il delitto in parola è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del perfezionamento delle condotte vietate: il reato può essere, ad esempio, integrato dall'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene la *res illecita*.

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)*

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 c.p., introdotto con la legge n. 186/2014 punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'introduzione della fattispecie tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente ha l'intento di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Il problema principale riguarda la mancata identificazione dei c.d. reati–base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648 ter.1, infatti, si riferisce genericamente ai “delitti non colposi”) che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ci si è chiesti se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato–base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati – presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001<sup>1</sup>.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura “aperta”, idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. “reati scopo”).

La Corte di Cassazione con riferimento all'art. 24-ter (“*Delitti di criminalità organizzata*”) ne ha circoscritto l'operatività nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/01 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, “la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione ‘aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione(Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

Alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare n. 19867 di CONFINDUSTRIA e della pronuncia sopra citata, in attesa che la dottrina e la giurisprudenza si pronuncino in maniera strutturata sul nuovo reato, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto e, quindi, volti ad evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato – presupposto della responsabilità dell'ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

---

<sup>1</sup>L'interpretazione “restrittiva” sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale “*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*”.

Secondo l'interpretazione “estensiva”, invece, la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio sorge qualunque sia il reato–base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001). Qualora fosse accolta questa seconda impostazione, sarebbe necessario aggiornare il Modello Organizzativo e ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento.

Tali presidi predisposti ad hoc andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato–base sia, altresì, previsto come reato – presupposto della responsabilità dell’ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato fonte.

### **3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

I processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai reati esposti nel par. 1 della presente Parte Speciale, a titolo esemplificativo, sono:

- gestione dei finanziamenti;
- gestione flussi finanziari in entrata e in uscita;
- rapporti con le banche;
- rendicontazione spese e retribuzioni;
- relazioni con fornitori, consulenti o altri partners commerciali sia a livello nazionale che internazionale;
- rapporti di natura contrattuale con soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente con cui la Società intrattiene delle relazioni, sia in Italia che all’estero;
- sponsorizzazioni/omaggi/spese di rappresentanza/donazioni

I Processi sopra indicati sono stati rilevati con riferimento alle seguenti Aree aziendali:

- *Presidente*, in relazione a tutte le attività svolte con riferimento ai processi sensibili sopra indicati;
- *Amministratore Delegato*, in relazione a tutte le attività svolte con riferimento ai processi sensibili sopra indicati;
- *Amministrazione*, in relazione alle attività di gestione dei finanziamenti, gestione flussi finanziari in entrata e in uscita, rapporti con le banche, rendicontazione spese e retribuzioni;
- *Direttori Commerciale e di Produzione e Responsabile Stabilimento* in relazione alle attività di relazione con fornitori, consulenti o altri partners commerciali sia a livello nazionale che internazionale.

Di seguito verranno indicati i protocolli e sistemi di controllo adottati previa enunciazione dei principi di riferimento da osservare nella costruzione e/o implementazione del Modello.

## **4. Principi di riferimento**

### **4.1 Principi di comportamento**

I Destinatari del Modello devono espletare tutte le attività aziendali in conformità a leggi, regolamenti o altri provvedimenti vincolanti dello Stato italiano, ovvero, qualora si effettuino attività all’estero, dello Stato in cui si svolge l’attività d’impresa.

E’ fatto inoltre divieto ai Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01);
- b. violare le regole contenute nel Modello e relativa documentazione (disposizioni organizzative, istruzioni operative, ecc.);
- c. violare i principi e le regole che sono previste nella presente parte speciale e nel Codice Etico.

Con particolare riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, oltre quanto previsto nella Parte Speciale 1\_Reati nei rapporti con la P.A. (par. 5.5., 5.6, 5.7 e 5.8) e nella Parte Speciale 2\_Reati Societari in generale, i Destinatari devono:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in special modo in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

2. non instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di stupefacenti, all'usura;

3. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti e comunque non:

- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti dai principi specifici di controllo di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;

4. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;

5. assicurare la regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:

- ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);
- il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società *off shore*;
- il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta avvengano solo qualora trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto in essere;
- i pagamenti riguardino il giusto e congruo corrispettivo per la fornitura o appalto di beni, servizi, prestazioni effettivamente ricevute dalla Società e, infine, siano supportati da giustificativi e idoneamente documentati;

6. qualificare i fornitori e partner commerciali e finanziari, verificandone l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;

7. verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

8. accertare i requisiti di onorabilità del professionista/consulente incaricato e verificare l'eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;

9. monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

10. prevedere controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

11. contemplare adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nei processi in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;
12. operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento agli istituti di credito utilizzati e su eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
13. disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
14. garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
15. stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
16. garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche e integrazioni;
17. garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società, dell'identità della controparte, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo anche riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
18. individuare e attuare specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi con altre imprese, verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);
19. non erogare servizi fittizi, non necessari, a prezzi non definiti sulla base di policy aziendali, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o di creare fondi utilizzabili per scopi corruttivi;
20. non promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
21. garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
22. non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
23. mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00;

24. creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi in merito a tutte le operazioni per le quali possa ravvisarsi l'ipotesi di commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001;

25. assicurare adeguati meccanismi di tracciabilità della gestione del denaro contante.

Inoltre, la Società si conforma ai seguenti principi di controllo, diretti a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguire le riconciliazioni bancarie;
- definire e segregare i compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo.

## **5. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, diretti a verificare la corretta osservanza delle procedure in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai Processi Sensibili oggetto della presente Parte Speciale – 4, l'OdV dovrà:

- (i) effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure atte a prevenire la commissione dei reati della fattispecie di quelle qui esaminate;
- (ii) proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

L'OdV dovrà predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.